



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore **PROGRAMM. FINANZIARIA ED ECONOMICA**

COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82

del **13-03-19**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ISTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2019, AI SENSI DEL COMMA 919 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 145/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 13:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

PUPILLO MARIO	SINDACO	P
VERNA GIACINTO	VICE SINDACO	P
BENDOTTI DORA ANNA	ASSESSORE	P
CAPORALE DAVIDE LORIS	ASSESSORE	A
CAPORALE FRANCESCA	ASSESSORE	P
MISCIA MARUSCA	ASSESSORE	P
ORECCHIONI CARLO	ASSESSORE	P
SASSO PASQUALE	ASSESSORE	A

Risultano n. 6 presenti e n. 2 assenti.

Assume la presidenza PUPILLO MARIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale COLAIEZZI MARIELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Program.Finanz. ed Economica ad oggetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ISTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2019, AI SENSI DEL COMMA 919 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 145/2018

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati resi in senso favorevole i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato;
- responsabile del settore "Programmazione e gestione economico-finanziaria";

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimemente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza del comune così come indicato dall'articolo 2 del medesimo Decreto, in
- base al numero di abitanti residenti nel comune stesso
- le risultanze ISTAT del comune di Lanciano relative alla popolazione residente al 31.12. 2017 (ultimo dato disponibile) sono pari a 35.002
- il Comune di Lanciano, ai sensi dell'Art. 2 del citato D.L.507/1993 appartiene alla Classe III che riguarda i comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
- con deliberazione di Consiglio n. 105 del 30.09.1995, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato la tariffe base per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del d lgs n. 507/93 che per i comuni di III classe passa a Lire 30.000 (€ 15,49);

VISTE le disposizioni contenute

- al comma 917 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018 che prevede che :
- *“In deroga alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”;*
- al comma 919 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 n. 145/2018 che prevede la possibilità di istituire una maggiorazione fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato *“A decorrere dal 1°gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.”;*

CONSIDERATO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 6/03/1998 avente ad oggetto *“Aumento del 20% delle tariffe Imposta Comunale di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.”* sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni attualmente vigenti, in forza dell'art 11 co. 10 del d lgs. 449/1997 (*“Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*);
- che per effetto del D.L 22 giugno 2012 n. 83, così come convertito con modificazioni dalla L. 134 del 7/08/2012, avente efficacia dal 26/06/2012, l'art 11 co. 10 del d lgs. 449/1997 veniva abrogato;
- che la L. 208/2015 al co. 739 dell'art 1 dettava un'interpretazione autentica degli effetti dell'abrogazione della suddetta normativa disponendo che *“L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”*;
- che la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 15 del 30 gennaio 2018 dichiarava che *“non è corretta l'interpretazione dell' art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal D.L. n. 83 del 2012 , precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012...”* aggiungendo che *“...Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.”*;

- che in forza dell'art. 1 co. 917 della Legge di Bilancio n. 145/2018 e della sentenza suddetta le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per gli anni di imposta dal 2013 al 2018 debbono essere rideterminate alla stregua dei valori di cui al Capo I del d. lgs. 507/93;
- che la disposizione normativa indicata dal sopra citato comma 919 dell'articolo 1 della legge 145/2018 consente ai comuni di istituire una nuova maggiorazione, e che è opportuno avvalersene per mantenere parte del gettito del tributo consolidatosi negli anni ma notevolmente intaccato dal venire meno della possibilità di continuare ad applicare, dall'anno di imposta 2013, le originarie maggiorazioni istituite con l'abrogato art. 11 co. 10 del d. lgs 449/97;
- che i proventi della nuova maggiorazione saranno impiegati anche al fine di stanziare le somme necessarie al rimborso del tributo per la parte relativa alla maggiorazione incassata negli anni d'imposta dal 2013 al 2018, sulla base delle eventuali istanze presentate dai contribuenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 917 della Legge di Bilancio n. 145/2018;

RITENUTO

- pertanto necessario approvare il quadro delle tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, **così come riprodotte nell'allegato parte integrante della presente**, che troveranno applicazione dal 1.1.2019 per il Comune di Lanciano derivante da:
 - D.Lgs 507/93 Capo I - Tariffe per i comuni di classe III;
 - DPCM 16 febbraio 2001;
 - **Maggiorazione del 40%** delle tariffe sull'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento per le frazioni di esso al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell'articolo 1 della Legge 145/2018;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

- L'art. 151, comma 1, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha posticipato al 31 marzo 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019;
- L'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO

- che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE

- 1) Di stabilire, con decorrenza 1.1.2019, l'aumento nella misura del 40% delle tariffe relative all'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi e per gli effetti del comma 919 dell'articolo 1 della Legge 145/2018, secondo l'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che in forza dell'art. 1 co. 917 della Legge di Bilancio n. 145/2018 e della sentenza della Corte Costituzionale n.15 del 30 gennaio 2018 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per gli anni di imposta dal 2013 al 2018 debbono essere rideterminate alla stregua dei valori di cui al Capo I del d. lgs. 507/93;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come da originale

IL SINDACO

F.to come da originale

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale.

Lanciano, 15.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

COLAIEZZI MARIELLA

F.to come da originale

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
art. 1, comma 919 della L. 145/2018
ex-LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10
ex-LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

EURO

COMUNE DI CLASSE	III	CAT. SPEC.	100%
Aumento deliberato	40,00%		

ART. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	1,24	1,74
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0,37	0,52

Manifesti di cm. 70 x 100	Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	1,24	1,61	1,98	2,36	2,73
Superfici superiori a mq. 1	1,74	2,26	2,78	3,30	3,82
CAT.SPECIALE Superfici inferiori a mq. 1	2,48	3,22	3,97	4,71	5,45
CAT.SPECIALE Superfici superiori a mq. 1	3,47	4,51	5,55	6,59	7,64

N.B.

§Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

ART. 22 – DIRITTI DI URGENZA	30,98
------------------------------	-------

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
D.LGS. N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

art. 1, comma 919 della L. 145/2018

ex LEGGE N. 449 DEL 27.12.97 ART. 11 COMMA 10

ex LEGGE N. 488 DEL 23.12.99 ART. 30 COMMA 17

COMUNE DI CLASSE

III

CAT. SPEC.

0%

Aumento deliberato **40,00%** (superfici SUPERIORI al mq)
Aumento per luminosa 100,00%

ART. 12 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,55	3,10	4,65	15,49		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,17	4,34	6,51	21,69		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		3,25	6,51	9,76	32,54	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		4,34	8,68	13,01	43,38	100,00%	
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		3,10	6,20	9,30	30,99		
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		4,34	8,68	13,01	43,38		
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		5,42	10,85	16,27	54,23		
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		6,51	13,01	19,52	65,07		
CATEGORIA SPECIALE							
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,55	3,10	4,65	15,49		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		2,17	4,34	6,51	21,69		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		6,51	13,01	19,52	65,07	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50		7,59	15,18	22,78	75,92	100,00%	
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		5,11	10,23	15,34	51,13		
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50		7,59	15,18	22,78	75,92		
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50		8,68	17,35	26,03	86,76		
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50		9,76	19,52	29,28	97,61		

N.B. :

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

**ART. 13 – TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI
DELLA AZIENDA**

;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
;RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li		74,37	
;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
;RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li		49,58	
;MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE		24,79	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

	1 mese o frazione	2 mesi o frazione	3 mesi o frazione	1 ANNO	Aumento per mq	
Superfici fino a mq. 1	4,96	9,92	14,87	49,58		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	6,94	13,88	20,82	69,41		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	10,41	20,82	31,24	104,12	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	13,88	27,76	41,65	138,82	100,00%	

ART. 14 – TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

;Per ogni giorno di esecuzione-categoria normale	3,10
;Per ogni giorno di esecuzione-categoria speciale	6,20

ART. 15 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60gg	Aumento per mq	
Fino a mq. 1	15,49	30,99	46,48	61,97		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50	21,69	43,38	65,07	86,76		
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50	32,54	65,07	97,61	130,15	50,00%	
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50	43,38	86,76	130,15	173,53	100,00%	

ART. 15

;PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

Tariffa al giorno 74,37

;PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

Tariffa al giorno 37,18

;PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 3,10
CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata 6,20

;PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 9,30
CAT.SPECIALE Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità 18,59